

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXL-*bis*
n. 3

RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DEGLI INVESTIMENTI E DELL'UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

(Aggiornata al 10 giugno 2021)

(Articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(D'INCÀ)

Trasmessa alla Presidenza il 2 agosto 2021

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

RELAZIONE SULL'UTILIZZO DEL FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E DELLO SVILUPPO DEL PAESE.

Come noto, lo scrivente Dipartimento è assegnatario delle risorse pari a € 25.000.000,00, a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e dello sviluppo del Paese, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 2018, n.145, come ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019.

Il decreto di variazione di bilancio n. 320 del 24 dicembre 2019 ha appostato le predette risorse sul capitolo 937 dedicato al "Fondo Sport e Periferie".

Il Fondo Sport e Periferie è stato istituito dall'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per le seguenti finalità:

- a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;*
- b) diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;*
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale,*
- d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.*

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 182 dell'articolo 1, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport (ora Dipartimento) a valere sul Fondo Sport e Periferie, nel rispetto delle sopracitate finalità individuate dall'articolo 15 del decreto legge 25 novembre, n. 185.

In attuazione del comma 182 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport del 12 maggio 2020, da ultimo modificato con decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport del 18 gennaio 2021, si è proceduto alla ricognizione e al riparto delle risorse a valere sul "Fondo Sport e Periferie" - tra le quali quelle a valere sul comma 95 dell'articolo 1 della legge 2018, n. 145 per l'anno 2019. In particolare, si è proceduto a destinare un importo complessivo pari a € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulla disponibilità presente sul capitolo 937 CDR "Sport" per l'anno 2020 ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, nonché risorse pari ad € 79.400.000,00 alla realizzazione di interventi su impianti sportivi situati in aree esposte a fenomeni di degrado e anche nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle finalità previste dal sopracitato articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185.

Lo strumento operativo individuato per la selezione degli interventi da finanziare è il bando denominato "Bando Sport e Periferie – anno 2020", predisposto a cura del Dipartimento per lo Sport; il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per il tramite del portale Sport e periferie è scaduto il 30 ottobre 2020 e sono pervenute 3380 domande.

Attualmente, al fine di accelerare la chiusura della procedura con l'individuazione di progetti da finanziare, sono in corso sia i lavori del gruppo che verifica l'ammissibilità delle domande sia quelli della Commissione di valutazione, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 9 del bando. Le due attività si stanno svolgendo in parallelo per accelerare la chiusura della procedura.